

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI



SI FA PRESENTE CHE NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO FOSSE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 679/2016 L'ART. 16 G DELLE CONDIZIONI GENERALI POTREBBE ESSERE ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Piano della qualità

Articolo 8 S: Garanzie

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 11 S: Erogazione dei Servizi

Articolo 12 S: Monitoraggio

Articolo 13 S: Verifica di conformità

Articolo 14 S: Penali

Articolo 15 S: Corrispettivi

Articolo 15 S Bis: Revisione Prezzi

Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 19 S: Clausole sociali

Articolo 20 S: Pendenza di ricorso giurisdizionale

Articolo 21 S: Forza maggiore

Articolo 22 S: Nomina Responsabile del Trattamento

Articolo 23 S: Collegio consultivo tecnico

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Codice di comportamento - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “Committente”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direzione Centrale Programmazione, Bilancio e Controllo, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Giulio Pastore n. 6;

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 17 marzo 2022;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, tale documentazione, anche se non materialmente allegata al

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



- presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____ *<ove presente>* che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- g) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- h) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica. Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; Allegato "VI" Privacy; *<eventuale, l'Allegato VII, il contratto di avvalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- k) valgono le seguenti definizioni:
- per la **Committente** si intende **l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.**;
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.
- l) *eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso:* _____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



1. La Committente affida al Fornitore, che accetta, la prestazione del Servizio di cassa e dei Servizi connessi ed opzionali per l'Istituto, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, negli Allegati al presente contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso.
2. Più segnatamente, per **Servizio di Cassa** (par. 2.1 del Capitolato Tecnico) si intendono una serie di attività riconducibili a:
 - apertura, gestione e chiusura di conti correnti per le Unità Operative/Territoriali (es. di cassa generale, entrate-uscite, per i cassieri interni);
 - gestione degli incassi, sia a livello centrale sia a livello periferico, anche per via telematica, incluse le modalità di trasferimento giornaliero (accentramento) degli incassi dai conti correnti entrate-uscite periferici al conto di cassa generale in modalità Cash Pooling, compresi i conti della Direzione generale;
 - gestione dei pagamenti, sia a livello centrale sia a livello periferico, anche per via telematica, con ripianamento giornaliero dei pagamenti dal conto di cassa generale ai conti correnti entrate-uscite periferici in modalità Cash Pooling;
 - custodia ed amministrazione dei titoli e altri valori mobiliari;
 - controllo del rispetto del limite del Plafond;
 - gestione dei movimenti finanziari del conto di cassa generale con la Tesoreria Centrale dello Stato presso la Banca d'Italia;
 - gestione documentale relativa alla tenuta dei conti;
 - acquisto, deposito, amministrazione e vendita di titoli e altri valori mobiliari;
 - aggiornamento informativo relativo all'apposizione ed alla cancellazione di vincoli pignorati sulle giacenze dei conti correnti;
 - fornitura, manutenzione e dismissione di ATM evoluti (a disposizione degli utenti interni alle sedi INAIL ed esterni) che consentano almeno il prelievo di contante ed il versamento di assegni e contanti; eventuali ulteriori caratteristiche degli ATM offerti saranno proposte in Offerta tecnica;
 - fornitura, manutenzione e dismissione di POS;tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
3. per **Servizi connessi** (par. 2.2 del Capitolato Tecnico) si intendono:
 - rendicontazione;
 - reportistica.
4. per **Servizi opzionali** (par. 2.3 del Capitolato Tecnico) si intendono:
 - lo sviluppo di soluzioni software ad hoc che comprende lo sviluppo/rifacimento di eventuali sistemi informativi o applicazioni, o parti autonome degli stessi;
 - lo sviluppo di software per "parametrizzare", "personalizzare" e integrare soluzioni secondo vari metodi, mezzi e modalità, in dipendenza dagli obiettivi, funzionali, o meno, richiesti dall'Istituto. Si specifica che per "parametrizzazione" si intende l'utilizzo di standard, connessi al servizio oggetto del presente appalto, accessibili normalmente senza necessità di sviluppo e conoscenza di codice o linguaggi informatici; con il termine "personalizzazione" si intende l'attività di sviluppo di ulteriori aree funzionali connesse al servizio oggetto del presente appalto, richieste da



INAIL, non previste dal Capitolato Tecnico o non risolvibili con soli interventi di parametrizzazione, andando a coprire ulteriori aree funzionali richieste dall'Istituto;

- lo sviluppo di soluzioni software tramite riuso di applicazioni già esistenti presso l'Istituto;
 - la manutenzione evolutiva di quanto sviluppato;
 - la manutenzione evolutiva ad hoc, che comprende gli interventi volti ad arricchire le applicazioni esistenti di nuove funzionalità, o comunque a modificare e/o integrare le funzionalità già esistenti;
 - la manutenzione migliorativa che comprende l'insieme degli interventi volti a migliorare le prestazioni e/o la qualità delle funzioni esistenti, quali ad esempio: modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni ed adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni del numero utenti, per miglie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.).
5. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, e relativi allegati.
6. L'Impresa garantisce che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto avverrà mediante puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali miglie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali miglie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
7. Inoltre, l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali miglie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su miglie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e



- l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.
8. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate con le modalità previste nel Capitolato tecnico; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
 9. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
 10. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i luoghi meglio specificati nel Capitolato Tecnico.
 11. È designato quale Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice, il Dott. _____.
<in alternativa>: Sono designati quale Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____ < < >.
 12. L'Impresa ha comunicato il nominativo del Responsabile della Fornitura (RUF), del Responsabile del Contratto e del Responsabile/Referente tecnico/informatico aventi i ruoli descritti al par. 5.1 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di **60 mesi decorrenti dalla "Data di avvio del Servizio"**. L'avvio dell'esecuzione delle attività **avverrà entro 90 giorni dalla stipula ovvero nel maggiore termine accordato dalla Committente**.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
4. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei 90 giorni dalla stipula, il Fornitore potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le eventuali conoscenze specifiche rispetto alla



Committente, necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.

5. Nell'ultimo trimestre del quinto esercizio contabile ovvero dell'eventuale periodo di proroga ai sensi del comma 7 del presente articolo, il Fornitore selezionato dalla presente procedura di gara garantirà un periodo di affiancamento con il successivo Fornitore, con tutte le risorse necessarie per un completo ed esaustivo passaggio di consegne, senza alcun aggravio aggiuntivo per l'Istituto.
6. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto ovvero dell'eventuale periodo di proroga ai sensi del comma 7 del presente articolo il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
7. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate **all'art. 120 comma 11** del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S

MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari, non previste nell'appalto iniziale, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
 - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.3. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi **dell'art. 120, comma 9** del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).

4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata



comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Committente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.>
10. *<eventuale, nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento per autorizzazioni o altri titoli abilitativi ovvero per titoli di studio o professionali>*: la Committente accerta altresì che le prestazioni per le quali sono richiesti i predetti requisiti oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria. Ai contratti di avvalimento aventi ad oggetto i richiamati requisiti esperenziali si applicano le disposizioni in materia di subappalto.>
11. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni modifica relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, di esecuzione e di quelli



migliorativi eventualmente offerti Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

12. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare:

- all'occupazione giovanile, una quota pari ad almeno il 5% per cento,
- all'occupazione femminile, una quota pari ad almeno il 5% per cento,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. A tal fine, il Fornitore, pena l'applicazione della penale di cui oltre, è tenuto, 1 mese prima della scadenza del contratto, ad inviare alla Committente una dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere - o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

13. *<eventuale, nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso alla facoltà di rateizzazione della garanzia definitiva>* Come previsto al par. 23.2 del Disciplinare di gara, entro il giorno 15 del 18° mese decorrente dalla data di stipula del contratto, il Fornitore si impegna a produrre una seconda rata della garanzia pari al 50% dell'importo totale della garanzia definitiva da esso dovuta a copertura del 50% del valore del Contratto, pena la risoluzione del Contratto stesso. In ogni caso, l'aggiudicatario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva per tutta la durata del contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente < in eventuali registri od elenchi pubblici.



4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di INAIL, servizi che consentono il riuso delle applicazioni di cui al par. 3 Servizi Opzionali del Capitolato Tecnico ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003 e delle Linee guida AGID sul riuso del software.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dinanzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1, eventualmente incrementato a seguito delle modifiche di cui all'art. 3S comma 3 del presente Contratto.

ARTICOLO 7 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità nei termini e modalità indicate nel Capitolato Tecnico (cfr. par. 2.4) pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione



delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 8 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni attività positivamente rilasciata, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione di eventuali difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le relative conseguenze, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9 S

SUBAPPALTO

[se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire:

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.]

[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire i successivi commi:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

ARTICOLO 9 BIS S (EVENTUALI) CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, conformemente a quanto dichiarato in offerta e in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
2. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria), alla **Data di Stipula** del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) del **Responsabile della Fornitura (RUF)**, del **Responsabile del Contratto** e del **Responsabile/Referente tecnico/informatico**.
2. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle eventuali altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del Contratto (ad esclusione delle risorse coinvolte nell'esecuzione del Servizio opzionale di cui al par. 2.3 del Capitolato Tecnico), e di quelle ulteriori eventualmente dichiarate in sede di offerta tecnica, ove la Committente ne faccia richiesta.
3. Le suddette figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle suddette unità di personale qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
6. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
7. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
8. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.



9. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

EROGAZIONE DEI SERVIZI E CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella indicata nel Piano di lavoro per i servizi opzionali di cui al par. 2.3 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
2. I prodotti (ATM e POS così come richiesti nel Capitolato tecnico ed offerti in sede di Offerta tecnica), di cui al par. 3.22 del Capitolato tecnico, dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico e concordati per iscritto con la Committente anche secondo quanto previsto dal Piano della Qualità, e consegnati secondo la tempificazione richiesta e concordata con la Committente pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini offerti dall'impresa in Offerta tecnica; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi preventivamente concordati con la Committente, di cui al precedente comma 1.
5. L'Impresa prende atto e accetta che l'erogazione dei servizi e la consegna dei prodotti secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica e comunque concordati con la Committente, equivale, rispettivamente, a "ritardo o mancata erogazione dei servizi" e "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 12 S

MONITORAGGIO

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali.
2. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo da questa eventualmente designato.

ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - relativamente alle attività oggetto di singola quotazione determinate nell'offerta economica entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal termine del trimestre di riferimento;
 - con riferimento alle attività remunerate mediante canone annuo (determinato nell'offerta economica e liquidato dalla Direzione centrale "DCPBC" dell'Istituto), entro i 15 giorni decorrenti dal termine del trimestre di riferimento;
 - con riferimento ai servizi di cui al par. 2.3 del Capitolato Tecnico, entro il mese successivo a quello di riferimento.
3. Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
5. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 10 (dieci) giorni.
6. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Progetto.
7. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
9. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.



10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica sarà emesso un rilievo o una penale in funzione delle prescrizioni afferenti livelli di servizio applicabili ai casi riscontrati.
12. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
13. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
14. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14.
17. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
18. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.
20. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di **Project Portfolio Management (PPM)** in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.



ARTICOLO 14 S

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via pec da parte della Committente, di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", la Committente applicherà una penale pari allo **0,3 per mille del canone annuale** di cui all'articolo 15 S comma 1 lett.a..
2. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a **€ 500,00** (cinquecento/00).
3. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 10 S "Produttività delle risorse impiegate" la Committente applicherà una penale pari allo **0,3 per mille del canone annuale**.
4. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del **Piano della Qualità**, di cui all'art. 7 S "Piano della Qualità", rispetto ai termini indicati nel par. 2.4 del Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari **all'1 per mille del canone annuale**.
5. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti nel **Piano di Lavoro** di cui al par. 2.3 del Capitolato Tecnico per la consegna dei Prodotti o per le attività o, dei termini altrimenti concordati con la Committente, la Committente applicherà una penale pari allo **0,3 per mille del valore complessivo a base d'asta dei servizi opzionali** fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
6. La Committente si riserva di applicare una penale fino a un massimo dello **0,5 per cento dell'intero importo contrattuale** di cui all'articolo 15 S "Corrispettivi", comma 1, in ragione della gravità dell'evento e fatto salvo il maggior danno eventualmente subito, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
7. Ai livelli di Servizi di cui al par. 5.2 del Capitolato tecnico sono applicabili le penali e rilievi indicati nel medesimo paragrafo 5.2
8. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 22 S comma 10, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal – Responsabile primario <oppure: Sub responsabile> del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario <oppure: Sub responsabile del trattamento> una penale pari **all'1 per mille del corrispettivo massimo** complessivo di cui all'art. 15 S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all’art. 17 S “Condizione particolare di risoluzione”.

9. *nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento:* Nel caso in cui, come previsto all’Allegato n. 10 Privacy del presente Contratto, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile *<oppure dal terzo autorizzato al trattamento>* dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento *<oppure: Sub Responsabile>* una penale pari **all’1 per mille del corrispettivo massimo** complessivo di cui all’art. 15 S comma 1 per ogni giorno necessario per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all’art. 17 S “Condizione particolare di risoluzione”.
10. In caso di mancato o parziale invio di quanto richiesto al precedente art. 4, comma 12, (ovvero la riserva di una quota all’occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto) entro il termine ivi stabilito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00).
11. Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione di cui al precedente art. 4, comma 12, né abbia dato adeguata motivazione dell’inadempimento, la Committente si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nonché di segnalare l’inadempimento alle Autorità competenti.
12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
13. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
15. La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
16. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di



risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

17. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art. 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a **€ 11.228.200,00**, oneri per la sicurezza compresi, così suddiviso:
- a. il **Canone annuale** (comprensivo di tutti i servizi previsti dal Capitolato tecnico, ad eccezione di quelli per i quali è richiesta una singola quotazione di cui al successivo punto b), è pari a € _____, ____ (_____/____).
 - b. Gli **importi unitari offerti per singolo servizio** sono pattuiti secondo il seguente dettaglio:

VOCI DI OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI CONNESSI	IMPORTO UNITARIO OFFERTO (IVA ESCLUSA)
Gestione Incassi: Commissione Sepa DD (Direct Debit)	€ _____, ____ (_____/____)
Gestione Pagamenti: Commissione Assegno circolare (compresa stampa, imbustamento, spedizione e gestione esito spedizione - invio Posta Massiva <u>A/R</u>)	€ _____, ____ (_____/____)
Gestione Pagamenti: Commissione Bonifico SEPA CT (Credit Transfer)	€ _____, ____ (_____/____)
Gestione Pagamenti: Commissione Pagamento Localizzato (Bonifico in circolarità) presso lo sportello del Cassiere	€ _____, ____ (_____/____)
INVIO COMUNICAZIONE (compresa stampa, imbustamento, spedizione e gestione esito spedizione, per comunicazioni diverse da assegni circolari - invio Posta Massiva)	€ _____, ____ (_____/____)

- c. Fermo restando che il puntuale dimensionamento delle attività potrà essere determinato solo in fase di predisposizione dei singoli "Piani di lavoro", di seguito si indicano le **tariffe per figura professionale di cui al par. 2.3 del Capitolato Tecnico**:

VOCE DI OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO OPZIONALE	PREZZO UNITARIO OFFERTO
---	-------------------------

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DI SOLUZIONI E FUNZIONALITA' IT	(IVA ESCLUSA) GIORNO/PERSONA
Capo progetto	€ _____,____ (_____/____)
Analista Funzionale	€ _____,____ (_____/____)
Analista Programmatore	€ _____,____ (_____/____)
Specialista di prodotto/tecnologia	€ _____,____ (_____/____)
Programmatore	€ _____,____ (_____/____)

Si precisa che il **limite di utilizzo delle predette figure professionali è pari ad Euro 263.200,00 per l'intera durata del Contratto.**

d. **Spread%** come di seguito riportati:

TASSI	Spread% Offerto
Tasso Creditore su giacenza Spread rispetto al Tasso Euribor a 3 mesi (365gg)	____,____% (____)
Tasso Debitore su scoperti/anticipazioni Spread rispetto al Tasso Euribor a 3 mesi (365gg)	____,____% (____)

2. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
3. Il costo relativo agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari ad € _____,____ al netto di IVA.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al par. 2.3 Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al precedente comma 1 lett.c..
5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. In particolare, il pagamento dei corrispettivi da parte dell'INAIL a favore del Fornitore avverrà sulla base della seguente tempistica:
 - i. **il 31 dicembre di ciascun anno** verranno addebitati sui conti correnti che hanno registrato gli eventuali scoperti, gli interessi a carico dell'INAIL, calcolati sulla base del “tasso debitore” indicato in Offerta Economica;
 - ii. con cadenza trimestrale posticipata, verrà corrisposto in rate costanti il Canone annuo relativo alla gestione del Servizio di cassa (importo comprensivo di tutti i servizi previsti dal Capitolato Tecnico, a eccezione di quelli per i quali è previsto uno specifico corrispettivo), risultante dall'Offerta Economica;
 - iii. con cadenza trimestrale posticipata, verranno corrisposte/addebitate sui conti correnti le commissioni per le attività oggetto di singola quotazione risultanti dall'Offerta Economica (come tali, non ricomprese nel Canone annuo di cui alla precedente lettera c)), sulla base di quanto indicato in Offerta Economica.



- iv. **“il 31 dicembre di ciascun anno”** il Fornitore provvederà ad accreditare sui conti corrente inerenti il servizio gli interessi maturati a favore dell'INAIL, calcolati sulla base del “tasso creditore” indicato in Offerta Economica.
 - v. **con cadenza trimestrale posticipata**, verranno corrisposte le spese relative alle “Comunicazioni”, attraverso la specifica procedura di addebito su conto corrente di riferimento. Le suddette spese saranno calcolate sulla base del corrispettivo afferente “COMUNICAZIONE (compresa Stampa, imbustamento, spedizione e gestione esito spedizione), per comunicazioni diverse da assegni circolari - invio Posta Massiva Non A/R, indicato in Offerta Economica.
7. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
8. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 15 S BIS

REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito “Periodo/i di rilevazione”), i prezzi offerti in gara relativi a tutti i Servizi (di cui all'articolo 15 S comma 1 lett. a., b. e c.) (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”), saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base:
- all'Indice Istat “Servizi finanziari n.a.c.” (ECOICOP 126) per i Servizi (di cui all'articolo 15 S comma 1 lett. a., b. e c. ad eccezione dell'invio di comunicazioni a mezzo posta);
 - all'indice Istat “Servizi postali” (ECOICOP 081) per l'invio di comunicazioni a mezzo posta (di cui all'articolo 15 S comma 1 lett. b.);
- entrambi afferenti al paniere dell'Indice dei Prezzi al Consumo (NIC) pubblicato da ISTAT.
- In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell'indice disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, **sia superiore al 5%** i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai **Prezzi** oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
2. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2, la Committente con propria determinazione, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione - in caso di aumento degli stessi, previa istanza del fornitore - limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e



soglie di variazione previsti nel presente articolo.

3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo di cui alle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
4. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivi", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:

- a) **Canone annuo** (determinato nell'offerta economica e liquidato dalla Direzione centrale "DCPBC" dell'Istituto) di cui al paragrafo 3 Tabella n.2 del Disciplinare di gara, in rate trimestrali posticipate, decorrenti dalla data di Avvio del servizio;
 - b) **Commissioni** per le attività oggetto di singola quotazione determinate nell'offerta economica e l'**Invio di comunicazioni** di cui al paragrafo 3 Tabella n.2 del Disciplinare di gara ed addebitate, in via posticipata trimestrale (con modalità distinta per singola Unità operativa).
 - c) **Tariffe dei profili professionali** di cui al paragrafo 3 Tabella n.2 del Disciplinare di gara ed addebitate, in via posticipata trimestrale.
2. Si precisa che la fattura potrà essere emessa solo al termine positivo delle verifiche di conformità.
3. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE	CODICE CIG
DCPBC	VIW7NK	

4. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al presente articolo, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____ intestato all'Impresa presso _____."



5. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
6. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
8. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
9. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Si precisa che le fatture di cui al comma 1 lettere a), b) e c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente.
10. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
11. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
12. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
13. *< nel caso di acquisti non Consip riportare la seguente dicitura per il subappalto: La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>* *< in caso di acquisti per Consip riportare la*

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



seguinte dicitura per il subappalto: La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Consip si riserva di chiedere le fatture dei subappaltatori che devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario>.

14. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7, del Codice e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
15. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
16. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
18. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
19. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 17 S

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a. nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo di cui all'Allegato n. 10 Privacy ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b. nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'articolo 22 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.
2. La Committente ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso di mancata o non conforme attuazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica e delle condizioni minime.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:
 - i. *<ove il Fornitore si sia avvalso della possibilità di rateizzazione della garanzia definitiva>*: la mancata produzione entro il giorno 15 del 18° mese decorrente dalla data di stipula del contratto della seconda rata della garanzia pari al 50% dell'importo totale della garanzia definitiva ad esso spettante a copertura del 50% del valore del Contratto (cfr. par. 23.2 Disciplinare);
 - ii. le ipotesi di cui al par. 2.4 (Piano della Qualità) e par. 5.2 (Livelli di servizio) del Capitolato Tecnico;
 - iii. l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 21 S Forza Maggiore.
4. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 21 S. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 21 S, comma 4, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S e/o dei rimedi risolutori, previsti all'art. 17 G delle Condizioni Generali.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti



stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 19 S

CLAUSOLE SOCIALI

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i _____.
2. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il Fornitore è tenuto ad assicurare:
 - all'occupazione giovanile, una quota pari ad almeno il 5% per cento,
 - all'occupazione femminile, una quota pari ad almeno il 5% per cento,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto

ARTICOLO 20 S

PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse



essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 21 S

FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 14 S e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 17 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 22 S

NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: Controllo di regolarità amministrativo contabile e conseguente registrazione scritture contabili; informazioni relative ai flussi finanziari verso tutti gli utenti del servizio.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..); ii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc...
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge



relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- j) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- k) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- l) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;



- m) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - a) la redazione del Piano di sicurezza e l'implementazione delle relative contromisure, conformemente al principio di privacy by design ex art. 25 del GDPR;
 - b) i controlli previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del Titolare del trattamento, certificato secondo lo Standard ISO 27001, nel rispetto delle policy definite nel SGSI.
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 14 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.



12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art.14 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.



17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
22. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
23. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
24. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.]

ARTICOLO 23 S

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. La Committente deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Il numero dei membri del CCT è pari a 3. La Committente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7 S - Piano della Qualità;

Articolo 8 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 11 S – Erogazione dei Servizi

Articolo 12 S - Monitoraggio

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2724

Contratto - Condizioni Speciali



Articolo 13 S - Verifica di conformità

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Condizioni particolari di Risoluzione

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 23 S - Collegio Consultivo

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 10G - Garanzia definitiva

Articolo 11G - Recesso

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G - Subappalto

Articolo 15 G - Foro esclusivo

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G - Risoluzione

Articolo 18 G - Codice di Comportamento – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)